

**DCO 405/2015/R/COM**  
**Fatturazione nel mercato retail**

**Modalità di fatturazione per le fatture di  
periodo e per le fatture di chiusura**

*Milano, 5 ottobre 2015*

## PREMESSA

Anigas con il presente documento, presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 405/15 con cui l'Autorità prospetta una modifica della disciplina relativa alla fatturazione dei consumi nei confronti dei clienti finali dei mercati *retail*, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs 102/14 "efficienza energetica", in base agli esiti dell'indagine conoscitiva avviata dall'Autorità sulle modalità e tempistiche di fatturazione nell'anno solare 2013.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### Ambito di applicazione

**Q1. Si concorda con l'ambito di applicazione indicato? Se no, per quali ragioni?**

**Q2. Si condivide l'orientamento volto a definire la regolazione della fatturazione per il mercato libero? Diversamente, per quali ragioni non sarebbe opportuno dettare regole per il mercato libero?**

Non si concorda sull'ambito di applicazione proposto che ricomprende tutti i clienti di piccola dimensione (consumi annuali inferiori ai 200 mila Smc), a prescindere dal mercato di riferimento.

Proprio per la stessa natura di mercato libero, le società che vi operano dovrebbero disporre dell'autonomia necessaria per interfacciarsi con il cliente finale e contrattualizzare le modalità di fatturazione che più soddisfano le sue esigenze specifiche.

L'introduzione di una disciplina standardizzata in tema di fatturazione impedirebbe la differenziazione delle diverse offerte commerciali, ostacolando così il dispiegamento della concorrenza. Inoltre, si osserva che la periodicità di fatturazione non è sempre vista dai clienti in modo univoco, pertanto non è detto che una fatturazione più frequente sia percepita come più tutelante da tutti i clienti finali, pertanto riteniamo corretto preservare la facoltà di scelta dei clienti finali che scelgono un contratto da mercato libero.

Si ritiene quindi necessario limitare ai clienti finali serviti in tutela l'ambito di applicazione degli interventi prospettati sulle modalità e tempistiche di fatturazione da parte dei venditori.

Diverso, invece, l'aspetto afferente il servizio di misura e relativo utilizzo dei suddetti dati su cui non dovrebbero esserci differenziazioni rispetto ai mercati di riferimento, in quanto l'incremento del numero di letture effettive e autoletture validate nella disponibilità del venditore andrebbe a beneficio di tutti i clienti finali serviti, in coerenza con i principi espressi nel d.lgs 102/14 "efficienza energetica".

Infine rispetto all'esclusione proposta per alcuni orientamenti dei clienti gas caratterizzati dal solo uso cottura si rileva che:

- ✓ la categoria d'uso relativa all'uso cottura (ex codice 001) con la riforma del *settlement* (delibera 229/2012/R/GAS) è stata inglobata nella categoria C2 relativa a uso cottura cibi e/o acqua calda sanitaria. Pertanto occorrerebbe fare riferimento a questa nuova categoria.
- ✓ tale differenziazione comporterebbe complessità operative e modifiche dei processi in capo agli operatori, i cui costi dovrebbero essere valutati nell'analisi del rapporto costi/benefici al fine di decidere l'esclusione di certi interventi regolatori per determinati cluster di clienti

### **Modifiche disciplina servizio di misura elettrica**

***Q6. Si condivide l'obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore nei casi di reiterazione del tentativo di lettura? Se no, indicare le principali criticità del suddetto obbligo***

Si prende atto dell'introduzione di un obbligo di registrazione della procedura effettuata dal distributore gas nei casi di reiterazione del tentativo di lettura disciplinati all'art. 14.3 TIVG come modificato dalla delibera 117/15. Si ritiene corretto prevedere adeguate tempistiche di implementazione nonché lasciare alle imprese di distribuzione la scelta delle modalità più opportune di registrazione delle procedure di reiterazione dei tentativi di lettura, purché sia garantita la messa a disposizione al venditore ai sensi della vigente regolazione.

### **Dati di misura da utilizzare nella fatturazione**

***Q7. Si condividono gli obblighi di utilizzo dei dati di misura ai fini della fatturazione sopra prospettati?***

***Q8. Si condivide in particolare la possibilità per il venditore di utilizzare proprie stime in mancanza di dati (effettivi, stimati o autoletti) validati dal distributore?***

Si concorda con la proposta di dare priorità prima ai dati effettivi rilevati dai distributori e alle autoletture dichiarate dal cliente poi validate dai distributori che fanno riferimento alla stessa data. Ciò in coerenza con il principio, espresso nel d.lgs 102/14, di consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia attraverso informazioni fondate sul consumo effettivo rilevato anche attraverso l'autolettura. Per quanto riguarda il caso in cui siano presenti, nello stesso periodo di consumo che andrà fatturato al cliente, sia la lettura rilevata dal distributore sia l'autolettura del cliente se validata riferite a date diverse, dovranno essere entrambe in considerazione.

Per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati di autolettura nelle diverse casistiche, si rimanda alle osservazioni rappresentate negli specifici spunti di consultazione (Q16 e Q17).

Non si condivide, invece, la proposta di introdurre l'obbligo per il quale il venditore è sempre costretto a utilizzare il dato stimato dal distributore, anziché le proprie stime.

In alcuni casi si creerebbe il paradosso per il quale il venditore, pur avendo rilevato un cambiamento delle abitudini di consumo dei propri clienti (es. casa sfitta), non riuscirebbe a giustificare loro l'attribuzione di volumi basati su una stima difficilmente ricostruibile e maggiormente opinabile, in quanto svolta da un soggetto terzo che non ha contatti diretti con cliente finale.

Ulteriore paradosso sarebbe il diverso trattamento applicato a clienti della stessa tipologia e forniti dallo stesso venditore ma allacciati a diverse reti di distribuzione, cui si applicherebbero criteri di stima diversi a seconda degli algoritmi utilizzati da ciascun distributore.

Si ritiene pertanto corretto, in caso di assenza di letture effettive o autoletture validate lasciare al venditore la facoltà di utilizzare stime proprie o dei distributori.

### **ORIENTAMENTI SU FATTURAZIONE DI PERIODO (NEL CORSO PERIODO CONTRATTUALE)**

#### **Periodicità di fatturazione**

***Q9. Si condivide l'orientamento relativo alla periodicità di fatturazione per il settore gas? Se no, per quali ragioni?***

***Q11. Indicare gli elementi da considerare al fine di valutare la possibilità di aumentare la periodicità di fatturazione per i clienti domestici. In particolare, si richiede di***

**evidenziare i benefici per i clienti finali e per i venditori nonché i costi relativi a tali interventi, le tempistiche e la relativa fattibilità.**

**Q12. Quale criterio di gradualità dovrebbe essere utilizzato per la modifica della frequenza di rilevazione dei dati misura per i punti con smart meter di classe inferiore a G10? In particolare quali eventuali soglie di consumo si ritiene siano più opportune?**

Innanzitutto, preme ribadire la contrarietà di estendere anche al mercato libero obblighi in tema di fatturazione a carico dell'esercente la vendita.

Inoltre non si condivide la proposta di aumentare l'attuale livello minimo di periodicità di fatturazione previsto nel servizio di tutela per i PdR tra 500 e 5000 Smc (da trimestrale a bimestrale).

Si ritiene che non vi sia un nesso tra periodicità di fatturazione del venditore e i tentativi di raccolta dei dati di lettura effettivi da parte del distributore ai quali tra l'altro, con il chiarimento interpretativo pubblicato lo scorso agosto, viene concessa la facoltà di definire e presentare agli uffici dell'Autorità propri piani di acquisizione delle misure migliorativi rispetto a quelli previsti dalla delibera 117/15.

In subordine si potrebbe prevedere per i PdR tra 500 e 5000 Smc una periodicità almeno bimestrale di fatturazione solamente nei mesi invernali, passando di fatto da un minimo di quattro fatture a cinque fatture annue

Circa le proposte per i GdM smart meter, con riferimento al piano di roll out stabilito dalla delibera 631/13, si rileva come l'installazione dei GdM > G10 non è stata ancora completata, mentre è stata appena avviata per i G4 e G6 solo per i distributori di grandi/medie dimensioni (più di 200 mila clienti finali serviti). In ogni caso per quest'ultimi l'attuale frequenza di rilevazione dei dati è la medesima prevista per i misuratori tradizionali, in base al consumo annuo dei clienti. Si auspica che si possa raggiungere l'obiettivo di rilevazione mensile del dato di misura reale in maniera graduale, tenuto conto del piano di roll out massivo di cui alla deliberazione 631/2013 nonché dei costi e dei tempi per l'adeguamento di processi e sistemi (es. potenziamento dei sistemi informativi e riprogrammazione degli apparati) necessari a incrementare il numero di letture da notificare all'utente della rete

Con riferimento al punto a) del 4.9 si ritiene che la proposta di portare a mensile la periodicità di fatturazione per gli smart meter con classe maggiore o uguale a G10 non viene ritenuta efficiente. Possono essere presenti misuratori con calibro G10 ma con consumo annuo inferiore a 5000 smc per i quali incrementare la periodicità comporterebbe un incremento dei costi come per esempio la stampa e il recapito delle fatture e le commissioni di incasso per le società di vendita e il maggior costo di gestione e di pagamento delle fatture per i clienti, non giustificato dal beneficio conseguito. Inoltre apportare tale modifica al sistema di fatturazione implicherebbe un ulteriore costo per le società di vendita.

Riteniamo quindi opportuno non vincolare la periodicità di fatturazione al calibro ma solamente al consumo annuo del cliente.

#### **Ulteriori obblighi in tema di fatturazione**

**Q13. Si condividono gli orientamenti in tema di periodicità di fatturazione?**

**Q14. Si ritiene sia necessaria una specifica attività di monitoraggio delle performance in materia di periodicità di fatturazione e dell'indennizzo previsto in caso di violazione?**

Circa la proposta di introdurre un esplicito obbligo di emissione della fatture entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, si rileva come attualmente la prassi degli esercenti la vendita consiste nella fatturazione in un periodo ben precedente rispetto al termine prospettato. È di interesse dello stesso venditore richiedere al più presto il pagamento della fornitura. Qualora vi fossero dei ritardi, individuabili nei 45 giorni indicati nel DCO, dal momento che andrebbero a svantaggio degli stessi esercenti non solo in termini di posizione

finanziaria ma anche reputazionali, in alternativa al pagamento di un indennizzo nei confronti del cliente finale si propongono le seguenti soluzioni:

- ✓ l'introduzione di un obbligo di comunicazione al cliente finale circa i) il ritardo di fatturazione e ii) l'eventuale possibilità di rateizzare l'importo;
- ✓ l'introduzione di un indicatore generale che serva a misurare il fenomeno del ritardo di fatturazione oltre 45 giorni e che in futuro possa essere di riferimento per valutare eventuali azioni di miglioramento.

Inoltre, si ritengono non percorribili le proposte relative alla coincidenza del periodo di riferimento rispetto a i) la periodicità di fatturazione prestabilita e ii) il giorno successivo all'ultimo dato di misura effettivo. Nel settore gas ed in particolare per i PdR non rilevati mensilmente il periodo di attribuzione consumi fatturati non coincide mai con la data di rilevazione del dato di misura.

Infine, non si condivide quanto prospettato al punto 4.11 del Documento: *“prevedere per i clienti finali domestici che il venditore debba comunque rendere disponibile, su richiesta del cliente finale, anche periodicità di fatturazione maggiori rispetto a quelle previste dalla regolazione”*, lasciando quindi al cliente libertà di scegliere tra la fatturazione bimestrale o mensile *“secondo proprie valutazioni di opportunità”*: l'introduzione di un obbligo la cui declinazione fosse governata dal cliente finale sarebbe, oltre che sproporzionata rispetto agli obiettivi di tutela del cliente, anche non coerente con il principio di remunerazione dei costi.

#### **Incentivo all'utilizzo dell'autolettura**

***Q16. Si ritiene che debbano essere introdotte ulteriori prescrizioni in tema di finestra per comunicare l'autolettura?***

***Q17. Si ritiene che gli interventi volti ad aumentare la consapevolezza del cliente finale circa l'utilizzo dell'autolettura siano opportunamente delineati? Se no, quali ulteriori interventi dovrebbero essere indicati?***

Si rileva come già attualmente i venditori promuovano presso i propri clienti, attraverso apposite informative in bolletta, l'utilizzo dell'autolettura soprattutto nel settore gas dove il processo di installazione dei contatori elettronici di calibro G6-G4 è appena agli inizi. Per i contatori teleletti, invece, l'autolettura non ha ragion d'essere.

Fino a quando non saranno messi in servizio i contatori G6 – G4 secondo il programma previsto dalla deliberazione 631/2015/R/gas per tali contatori deve comunque essere data ai clienti la possibilità di comunicare l'autolettura così da poter ricevere bollette con consumi “reali”

Con riferimento alle disposizioni di cui alla delibera 117/15 in tema di autolettura sintetizzate al punto 2.25 del DCO, si chiede all'Autorità di chiarire:

- 1) nel caso di PdR non dotati di misuratori in telelettura, il comportamento che gli esercenti la vendita devono tenere nel caso in cui il cliente comunichi più autoletture all'interno della finestra temporale messa a disposizione dal venditore in ciascun mese, ovvero in che cosa consista il diritto del cliente finale all'autolettura;
- 2) nel caso di PdR dotati di smart meter in telelettura, per i quali l'autolettura è prevista soltanto nei casi di sospetto/accertato malfunzionamento del gruppo di misura oppure in presenza di un reclamo scritto in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su

stime”, il comportamento che gli esercenti devono tenere nel caso in cui il cliente comunichi un’autolettura (soprattutto nei casi dove ad oggi la modalità di rilevazione delle misure non è mensile, rif. Art. 14.1 del TIVG). A tal proposito si ribadisce che i venditori non sono in grado di individuare né tali PdR né tanto meno i casi di sospetto/accertato malfunzionamento, e quindi di veicolare al distributore le autoletture che soddisfano le fattispecie previste.

### **Criteri di stima per i venditori**

***Q18. Si condividono i criteri di stima sopra evidenziati? Se no, per quali ragioni?***

***Q19. Si condivide l’introduzione dell’obbligo di recepimento, ai fini delle stima dei consumi, delle dichiarazioni scritte e motivate del cliente finale circa la variazione delle proprie abitudini di consumo? Se no, per quali ragioni?***

***Q20. Si condivide l’introduzione di soglie massime e minime per il livello di consumo stimato? In particolare: si condividono le modalità di determinazione del livello delle soglie indicato e la suddivisione dell’anno termico in periodi stagionali per il settore del gas naturale? Quale coefficiente  $\alpha$  dovrebbe essere fissato?***

***Q21. Quali ulteriori interventi si ritengono necessari per ridurre lo scarto tra le stime e il consumo effettivo?***

Non si condividono i criteri di stima proposti in quanto complessi e non risolutivi rispetto all’obiettivo di miglioramento delle stime che invece potrebbe essere raggiunto con:

- ✓ una maggiore disponibilità di letture o autoletture per aumentare la qualità dei dati storici. Allo stato attuale per un cliente caratterizzato da bassi consumi si ha a disposizione una misura annuale; in questo caso adottando il criterio del *prodie* proposto nel DCO si stimerebbe allo stesso modo sia d’estate che d’inverno incrementando l’insoddisfazione ed il numero dei reclami da parte dei clienti.
- ✓ dati ulteriori a disposizione del venditore grazie al suo contatto diretto con il cliente finale.

Si ritiene inoltre che gli interventi e gli investimenti in atto tesi alla sostituzione dei misuratori tradizionali con quelli teleletti e gli interventi tesi a migliorare lo scambio delle informazioni di lettura (SSI) siano sufficienti per incrementare notevolmente il livello qualitativo della misura.

### **Disciplina delle fatture miste (code di fatturazione)**

***Q22. Si condividono i vincoli definiti per il ricorso alla fatturazione mista? Motivare la risposta.***

***Q23. Si condivide l’orientamento circa il ricorso alla fatturazione mensile? Motivare la risposta evidenziando in modo particolare gli effetti per gli operatori coinvolti.***

***Q24. Si ritiene che gli orientamenti circa la riduzione del ricorso alla fatturazione mista possano esser implementati rapidamente? Qual è il tempo minimo di implementazione che si ritiene possibile? Motivare la risposta.***

***Q25. Si condividono gli orientamenti che potrebbero portare alla completa rimozione della fatturazione mista? Motivare la risposta, fornendo il dettaglio degli impatti secondo ciascuno degli aspetti indicati al punto 4.52.***

Con riferimento alle proposte relative ai contatori non telegestiti, non si condivide il divieto di emettere fatture miste con dati stimati successivi a un’autolettura validata. Ciò porterebbe a un sovraccarico di attività in capo al venditore ingestibile nonché una diminuzione della finestra temporale per comunicazione del dato di autolettura. Inoltre bisogna tener presente che se l’autolettura è molto lontana dalla data pianificata per la fatturazione si rischia di

emettere fatture di basso importo con addebito della differenza nella fattura successiva creando disagi finanziari sia per il cliente che per le società di vendita.

Circa le ipotesi prospettate per i contatori telegestiti, il divieto di emettere fatture miste se a) la fatturazione è mensile b) per un numero di PdR serviti superiore al 40% potrebbe valere nel settore gas solo per i consumi sopra i 5000 Smc/anno in cui la rilevazione del dato è mensile; negli altri casi sarebbe inapplicabile. Inoltre, si evidenzia che il limite del 40% non è calcolabile a priori e quindi non è un dato che può essere utilizzato dal venditore per programmare la fatturazione; in ogni caso, avrebbe l'effetto di creare una immotivata discriminazione tra Clienti che dovrebbero essere trattati a parità di condizioni.

Infine, l'abolizione delle code renderebbe irrealizzabile la fatturazione multiservizio per gli operatori che ad oggi la effettuano.

Circa la soluzione di lungo periodo della rilevazione del doppio dato di misura (punto 4.52, lettera a), punto iii del DCO) occorre chiarire cosa si intende per "doppio dato di misura" applicato al settore del gas.

Un dato è quello riferito all'ultimo giorno del mese M (dovrebbe essere quello delle ore 06:00 del primo giorno del mese M+1, vale a dire relativo alla fine dell'ultimo giorno-gas del mese M).

Il secondo dato proposto è "relativo al giorno stesso in cui viene rilevato" e sembrerebbe riferito ad un giorno successivo a quello cui fa riferimento il primo dato.

Se questa lettura è confermata:

- va considerato che il distributore deve comunque notificare al venditore il dato di misura del mese M entro il 6° giorno lavorativo del mese M+1; pertanto, il secondo dato di misura, successivo al primo, può essere raccolto solo in un orizzonte temporale molto limitato e circoscritto ai primi giorni del mese M+1;
- sembra comunque opportuno utilizzare il dato di misura relativo alla chiusura di un giorno-gas (ore 06:00) al fine di includere giorni-gas interi nel consumo rilevato. Pertanto, il secondo dato di misura può essere quello delle ore 06:00 del giorno 2 del mese M+1, o di un giorno successivo, ma entro il 6° giorno lavorativo, tenendo anche conto delle tempistiche del processo di validazione.

Se il secondo dato di misura è riferito "al momento in cui viene raccolto" (es. alle ore 14:00 del giorno 3 del mese) è opportuno verificare se è correttamente trattato nel sistema di telelettura/telegestione.

Lato vendita, il doppio dato di misura potrebbe rivelarsi controproducente qualora questo determinasse un allungamento dei tempi di messa a disposizione del dato di misura da parte del distributore

Inoltre, si osserva che questo intervento non potrebbe comunque sfociare in un obbligo per i venditori ad adottare una fatturazione basata sul mese "da calendario": un sistema di fatturazione che prevedesse l'emissione di blocchi di fatture a data fissa (1° giorno del mese) andrebbe tarato sulla capacità massima, con evidente aggravio di costi, pertanto ciò non si concilierebbe con gli obiettivi di efficienza aziendali.

In ogni caso il ricorso alla rilevazione del doppio dato di misura da parte del distributore non risolverebbe il problema del ricorso alla fattura mista poiché la data di rilevazione del secondo dato potrebbe non essere coerente con la chiusura del periodo di fatturazione consumi.

Più in generale per il settore gas proposte di doppio dato di misura" potranno essere analizzate con maggior dettaglio una volta che saranno messi in servizio in maniera massiva i contatori G6 – G4 secondo il programma previsto dalla deliberazione 631/2015/R/gas



## ORIENTAMENTI SU FATTURAZIONE DI CHIUSURA

### Obblighi di emissione della fattura di chiusura

**Q27. Si condivide l'orientamento volto a prescrivere l'emissione della fattura almeno 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane? Si ritiene, in alternativa, che non debba essere prescritta una tempistica di emissione, ma solo l'obbligo di provvedere al recapito della fattura nelle 6 settimane?**

**Q28. Si ritiene che, nel caso di recapito della fattura via posta elettronica o tramite strumenti che permettano il recapito immediato della stessa, debba essere previsto un termine inferiore agli 8 giorni ipotizzati? In caso di risposta affermativa, quale potrebbe essere il numero di giorni da prevedere?**

Si condivide l'intenzione dell'Autorità di estendere l'obbligo all'emissione della bolletta di conguaglio entro 6 settimane dallo *switching*, in attuazione della Legge comunitaria 2014, anche agli altri casi di chiusura del rapporto contrattuale, ovvero voltura o disattivazione del punto su richiesta del cliente finale; tuttavia, con riferimento alla voltura osserviamo (come si dirà più avanti nel presente documento) che ad oggi nel settore gas non esiste una regolazione sul processo di voltura, pertanto prima di imporre vincoli stringenti, addirittura sottoposti ad indennizzo, riteniamo opportuno addivenire ad una regolazione che definisca un quadro chiaro della materia, lasciando inoltre un periodo di "rodaggio" nell'applicazione delle nuove norme.

Si osserva, in ogni caso, che l'effettivo recapito della fattura all'indirizzo del cliente è una parte del processo di fatturazione non governabile dal venditore, la cui attività arriva fino all'emissione ed alla consegna al vettore.

Infine, in caso di disattivazione, per quanto concerne l'obbligo proposto in capo al distributore di comunicare entro 3 giorni lavorativi l'esito della prestazione comprensiva della misura effettiva rilevata, si ritiene necessario precisare che la decorrenza della comunicazione decorra dalla data in cui la disattivazione abbia avuto esito positivo, in quanto l'intervento potrebbe non andare a buon fine (flusso di comunicazione "eseguito: NO – causa cliente" – ne consegue la necessità di fissare un secondo appuntamento).

### Utilizzo autolettura

**Q30. Si condivide l'utilizzo dell'autolettura anche per i casi di voltura secondo quanto indicato?**

**Q31. Si condividono gli orientamenti in tema di comunicazione ai clienti finali delle modalità di autolettura?**

Per quanto riguarda l'ipotesi di estendere alla voltura, attualmente non ancora regolata nel settore del gas, le regole di utilizzo dell'autolettura già presenti per lo *switching*, si ritiene preferibile formulare osservazioni di dettaglio in una consultazione *ad hoc* che tratti la regolazione di tutta la prestazione di voltura nel suo complesso. Si ritiene peraltro che anche tale tipo di prestazione vada inserita tra quelle oggetto di flussi standard di comunicazione tra operatori di cui alla deliberazione arg/gas 185/08.

In merito all'eventualità di utilizzare l'autolettura quale lettura di *switching* nel caso di assenza del dato effettivo raccolto dall'impresa di distribuzione, di cui all'articolo 15 comma 2 della delibera 138/04, novellato dalla delibera 117/15, si ribadisce la necessità di precisare che la comunicazione dell'autolettura dovrà essere fatta con riferimento alla titolarità del PdR. In particolare si ritiene necessario chiarire le modalità che l'UdD entrante e l'UdD uscente devono seguire per la raccolta dell'autolettura del cliente in caso di *switching*. Nel dettaglio, ad esempio, la trasmissione potrebbe avvenire:

- ✓ entro l'ultimo giorno del mese antecedente lo *switching* - UdD uscente;



- ✓ dal primo giorno del mese di decorrenza dello *switching* per l'UdD entrante.

Tuttavia, sembra più praticabile la trasmissione dell'autolettura al venditore uscente, considerato che l'ampiezza della finestra per la lettura dello *switching* (-5; +3 lavorativi dalla data di subentro) rende estremamente breve l'arco temporale a disposizione del venditore entrante per l'inoltro al distributore dell'autolettura, definendo tempistiche ben al di sotto dell'obbligo di tempestività ordinario pari a quattro giorni lavorativi.

Si chiedono, inoltre, indicazioni in merito al comportamento che deve tenere l'impresa di distribuzione qualora pervengano le autoletture da entrambi gli UdD (in particolare se le due letture sono incongruenti tra loro).

Con l'occasione poi si evidenziano forti perplessità circa il termine di 30 giorni - dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione della fornitura - entro il quale entrambi gli utenti possono richiedere al verifica della lettura effettiva di *switching*.

Tale tempistiche, così come già evidenziato in risposta al DCO 251/14/R/gas, risultano essere eccessivamente strette alla luce dei tempi che mediamente intercorrono tra la data di ricevimento della lettura di *switching*, la prima fatturazione al cliente finale e l'eventuale rilevazione di anomalie da parte di quest'ultimo. Per tale motivo, al fine di consentire ad entrambi gli utenti di avvalersi di tale facoltà, si ritiene necessario che il termine previsto di 30 giorni venga modificato in almeno 90 giorni e che tale vincolo sia a carico del UdD entrante che gestisce la pratica in accordo con il distributore.

Con riferimento all'obbligo informativo specifico volto a incentivare l'utilizzo dell'autolettura si specifica che tale attività possa essere svolta solo da parte dell'UdD entrante in fase di conclusione del contratto.

### **Indennizzi automatici per fatturazione di chiusura tardiva**

***Q32. Si condivide l'orientamento dei casi in cui il distributore e il venditore sono tenuti a corrispondere un indennizzo automatico?***

***Q33. Si condividono i meccanismi di calcolo degli indennizzi indicati ed i relativi ammontari?***

***Q34. Si condivide l'orientamento relativa al ricorso alla fattura stimata da parte del venditore in mancanza del dato del distributore?***

Non si condivide l'introduzione di indennizzi automatici per fatturazione di chiusura tardiva. Considerato che per i venditori il termine di emissione della fattura di chiusura è ancora oggetto di consultazione mentre per i distributori la nuova disciplina sulla messa a disposizione del dato di *switching* entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, si ritiene necessario dapprima monitorare l'attuazione delle nuove regole e solo successivamente intercettare indicatori di qualità del servizio per un'eventuale introduzione di indennizzi automatici, che dovrebbero contemplare cause di esclusione (forza maggiore/terzi).

Considerato che il ritardo impatterebbe in maniera negativa sul venditore sia in termini di posizione finanziaria che reputazionale, si propone in questi casi di prevedere di monitorare il fenomeno ed individuare un indicatore generale.

In ogni caso, a fronte della mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del distributore entro il termine ultimo previsto dalla regolazione (sesto giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla rilevazione), il venditore dovrebbe essere comunque esentato dal corrispondere l'indennizzo in caso di emissione della fattura oltre le 6 settimane, potendo comunque decidere di emettere la fattura nei termini sulla base della propria stima.

Infine, si sollevano perplessità sul meccanismo di calcolo proposto che appare complicato e asimmetrico rispetto agli operatori coinvolti.